

**PROTOCOLLO D'INTESA ANALISI LEGALITÀ**  
**TRA**  
**INFOCAMERE S.c.p.A, UNIONCAMERE DEL VENETO,**  
**UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA E**  
**COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA**

InfoCamere S.c.p.A., con sede legale in Roma, Via G.B. Morgagni, 13 C.F. e Partita IVA 02313821007, iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di Roma al n. 804877, in persona del Dott. Paolo Ghezzi, in qualità di Direttore Generale (di seguito, “**InfoCamere**”);

**E**

Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto, con sede in Venezia-Marghera, Via delle Industrie 19/D C.F. 80009100274 e P.IVA 02406800272, in persona del Dott. Roberto Crosta, in qualità di Segretario Generale (di seguito, “**Unioncamere Veneto**”);

**E**

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Economia e Dipartimento di Management, con sede in Venezia, Cannaregio, 873, rappresentati rispettivamente dal Prof. Michele Bernasconi in qualità di Direttore del Dipartimento di Economia e dalla Prof.ssa Anna Comacchio in qualità di Direttrice del Dipartimento di Management (di seguito, “**Università**”),

**E**

Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, con sede in Venezia - San Polo, 2128/a in persona del Gen. D. Giovanni Mainolfi Comandante Regionale (di seguito, “**GdF Veneto**”);

di seguito, singolarmente la “**Parte**” e congiuntamente le “**Parti**”,

**PREMESSO CHE**

- a) InfoCamere è la società *in house* delle Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura che ha il compito di approntare, organizzare e gestire nell'interesse e per conto delle Camere di Commercio stesse un sistema informatico nazionale in grado di trattare e distribuire in tempo reale, anche a soggetti terzi, atti, documenti ed informazioni che la legge dispone siano oggetto di pubblicità legale o di pubblicità notizia o che comunque scaturiscano da registri, albi, ruoli, elenchi e repertori tenuti dalle Camere stesse;
- b) Unioncamere Veneto è la struttura che associa tutte le Camere di Commercio della regione, svolgendo funzioni di supporto e di promozione dell'economia sul territorio, coordinando i rapporti con la Regione Veneto e le rappresentanze degli enti locali;
- c) l'Università, nell'ambito delle proprie competenze, intende svolgere attività conoscitiva e di supporto dell'economia del territorio e dello sviluppo delle imprese, e di contrasto all'illegalità nell'economia, grazie anche alle attività previste all'interno dei progetti di eccellenza finanziati dal Ministero dell'Università;
- d) la GdF Veneto, nell'ambito delle proprie prerogative di elaborazione di attività progettuali a livello regionale e provinciale e di analisi del contesto esterno, ha evidenziato il proprio interesse all'esame dei dati desunti dall'iniziativa progettuale in parola in quanto utile spunto di riflessione

sull'evoluzione del sistema economico e finanziario veneto sottoposto alla propria vigilanza e sugli elementi di distorsione che il patrimonio informativo che si intende raccogliere può scientificamente lumeggiare ed eziologicamente approfondire;

e) l'Università ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione e condivisione di un progetto sperimentale volto ad approfondire, sotto il profilo della ricerca scientifica applicata, la tematica della legalità nel tessuto imprenditoriale in primis della Regione Veneto, con particolare attenzione a fattori economico-finanziari marcatori di comportamento illegale nelle imprese e all'evoluzione nelle fasi antecedenti, attuale e successiva della pandemia Covid-19 (di seguito, "**Progetto**");

f) InfoCamere, considerate le competenze tecniche e la dotazione del patrimonio informativo più ampio ed aggiornato sulle imprese italiane presente nel Registro Imprese, possiede gli strumenti e le capacità per monitorare l'andamento di fenomeni legati alla dinamicità imprenditoriale su base giornaliera ed è interessata alla partecipazione del Progetto;

g) Unioncamere Veneto intende partecipare al Progetto in ragione del ruolo e delle funzioni che svolge nel coordinamento delle Camere di Commercio del territorio regionale in particolare per favorire azioni di supporto e di promozione dell'economia, coordinando i rapporti con la Regione Veneto, le rappresentanze degli Enti Locali veneti e le CCIAA, anche per la realizzazione di servizi in forma associata. Ciò in primo luogo con l'obiettivo di promuovere lo scambio di conoscenze ed informazioni, la risoluzione delle problematiche normative ed amministrative, l'individuazione di temi e soluzioni comuni, l'armonizzazione dei comportamenti, la programmazione e realizzazione di iniziative rivolte alla imprenditorialità locale, alla cultura di impresa, allo start-up, nonché la valorizzazione dell'impegno e delle azioni camerali a tutela della legalità economica, nelle sue diverse forme.

h) la GdF Veneto si rende disponibile a fornire qualificati contributi di pensiero per il miglioramento dell'approccio metodologico, degli strumenti e dei risultati dell'attività sperimentale della ricerca applicata.

tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate

## **CONVENGONO QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **Art. 2**

#### **Oggetto**

Le Parti intendono cooperare per la realizzazione del Progetto mediante la sottoscrizione del presente protocollo d'intesa (di seguito, "Protocollo") e avviare delle attività di ricerca sperimentale per la creazione di indicatori sia quantitativi che qualitativi e nuovi strumenti per il monitoraggio delle situazioni riconducibili agli ambiti della illegalità nell'economia, con un focus particolare sui fattori economico-finanziari marcatori di comportamento illegale nelle imprese e sulle evoluzioni nel periodo precedente, corrente e successivo alla pandemia Covid-19.

La realizzazione delle specifiche attività sarà definita tra le Parti di volta in volta tramite Accordi attuativi che regoleranno: modalità, tempistiche, risorse ecc. necessarie alla realizzazione delle specifiche iniziative, tenendo conto delle esigenze istituzionali delle Parti.

Le attività convenzionali potranno articolarsi in più fasi prevedendo anche la creazione di sotto-progetti.

L'individuazione dei sotto-progetti, la composizione dei gruppi di lavoro e le metodologie tecniche e scientifiche da adottare saranno definite nei citati Accordi attuativi.

Le analisi verranno sviluppate a partire dagli asset informativi delle Parti, indicati nei medesimi Accordi attuativi. Resta inteso che i dati di ciascuna Parte saranno resi disponibili alle altre Parti in misura prevalente in forma anonima ed aggregata, senza che tali dati siano riconducibili a persone giuridiche e/o fisiche determinate.

### **Art. 3**

#### **Durata e rinnovo**

Il presente Protocollo ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione di tutte le Parti. Il Protocollo potrà essere rinnovato fino ad un ulteriore periodo di 12 mesi mediante scambio di comunicazione tra le Parti con le modalità indicate al successivo art. 13.

### **Art. 4**

#### **Proprietà ed utilizzo dei risultati**

Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutte le proprietà intellettuali acquisite anteriormente alla stipula del presente Protocollo e rimane libera di utilizzarle o rivellarle a sua sola discrezione.

Le Parti concordano e si danno reciprocamente atto che gli eventuali risultati scaturiti nell'ambito del presente Protocollo – compresi quelli brevettabili – saranno utilizzati, divulgati, pubblicati e sfruttati dalle Parti secondo accordi da formalizzarsi per iscritto e comunque nel rispetto della normativa interna alle Parti e alla legislazione vigente in materia.

Sono comunque fatti salvi i diritti morali dovuti agli autori e/o inventori.

### **Art. 5**

#### **Recesso**

Le Parti hanno facoltà di recedere dal presente Protocollo prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC alle altre Parti. Il recesso unilaterale ha effetto decorso un mese dalla notifica dello stesso.

È comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso.

### **Art. 6**

#### **Clausola risolutiva espressa**

Qualora una delle Parti non adempia ai propri impegni di cui al presente Protocollo e ai relativi Accordi Attuativi, le altre Parti –avranno diritto di risolvere il presente Protocollo previa diffida ad adempiere, da inviarsi secondo le modalità di cui all'art. 13 che segue.

## **Art. 7**

### **Trattamento dei dati personali e misure di sicurezza**

Le Parti si impegnano ad utilizzare i dati messi a disposizione da InfoCamere, estratti dal Registro delle Imprese, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; in particolare si impegnano a fornire al proprio personale coinvolto nelle attività di collaborazione:

i) specifiche indicazioni in merito all'utilizzo dei suddetti dati esclusivamente per le finalità previste nel presente Protocollo, con particolare riferimento al rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità del trattamento dei dati, nonché all'adozione di misure tecniche ed organizzative che garantiscano un adeguato livello di sicurezza dei dati trattati al fine di evitare in particolare la perdita, la divulgazione non autorizzata o l'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali conservati e trattati in conformità all'art. 32 del Reg. UE n. 2016/679;

ii) specifiche indicazioni relative alle responsabilità connesse all'uso illegittimo delle informazioni estratte dal Registro delle Imprese, e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi nonché al divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati.

Le Parti si danno atto dell'esistenza dell'obbligo di comunicare al Garante gli incidenti informatici e tutte le violazioni dei dati personali (c.d. "data breach") ai sensi degli articoli 33 e 34 Reg. UE n. 2016/679, nonché del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019, e si impegnano a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo ed ai fini della raccolta delle informazioni e dei documenti necessari per la Notifica al Garante.

Per quanto concerne la stipula del presente Protocollo, le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno al trattamento dei rispettivi dati esclusivamente per concludere, gestire ed eseguire la convenzione in oggetto, in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ciascuna Parte potrà rivolgersi all'altra per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679.

## **Art. 8 - Riservatezza**

Tutti i dati, i documenti e ogni altro materiale che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente protocollo dovranno essere considerati come informazione riservata.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverso accordo, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna parte adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Le informazioni riservate comunicate verbalmente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte comunicante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte comunicante alla Parte ricevente.

Le suddette disposizioni non si applicheranno alle notizie, informazioni, documentazioni:

- che siano già conosciute dal destinatario delle informazioni prima della loro comunicazione;
- che siano o diventino di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento del destinatario delle informazioni;
- che siano ottenute dal destinatario delle informazioni per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e di cui abbia pieno diritto di disporre;

- che il destinatario delle informazioni sia obbligato a comunicare o divulgare le notizie, informazioni, documentazioni riservate in ottemperanza di una richiesta di qualsiasi autorità o in forza di un obbligo di legge. In tal caso il destinatario darà tempestiva notizia scritta di tale comunicazione o divulgazione alla controparte.

#### **Art. 9**

##### **Responsabilità delle parti**

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni ad esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di tutte le Parti.

#### **Art. 10 – Oneri finanziari**

La stipulazione del presente protocollo non comporterà per le Parti alcun onere finanziario.

#### **Art. 11**

##### **Risoluzione delle controversie e legge applicabile**

L'interpretazione e l'esecuzione del presente Protocollo, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dallo stesso, sono regolati dalla legge italiana.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione e/o esecuzione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Protocollo è devoluta, in via esclusiva, al Foro di Venezia.

#### **Art. 12 – Oneri fiscali**

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e a spese della parte richiedente. L'imposta di bollo è a carico dell'Università.

#### **Art. 13**

##### **Disposizioni finali**

Salvo quanto previsto diversamente nel presente Protocollo, qualsiasi comunicazione tra le Parti inerenti all'esecuzione dello stesso dovrà essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi:

- per InfoCamere: InfoCamere S.c.p.A  
Via G.B. Morgagni, 13- 00161 Roma  
PEC: [protocollo@pec.infocamere.it];
- per Unioncamere Veneto: Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto  
Via delle Industrie 19/d - 30175 Venezia - Marghera (VE),  
PEC: [unioncamereveneto@pec.it];
- per Università Ca' Foscari –Dipartimento di Economia:  
San Giobbe, Cannaregio 873 – 30121 Venezia (VE)  
PEC: [de@pec.unive.it];

per Università Ca' Foscari –Dipartimento di Management:  
San Giobbe, Cannaregio 873 – 30121 Venezia (VE)  
PEC: [dm@pec.unive.it];

- per GdF Veneto: Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza  
Campo San Polo 2128/A - 30124 Venezia,  
PEC: [VE0220000p@pec.gdf.it].

Qualsiasi modifica del presente Protocollo dovrà essere approvata con il consenso scritto delle Parti. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Protocollo è stato negoziato e discusso in ogni sua singola pattuizione, con la conseguenza che non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 c.c..

PER INFOCAMERE S.C.P.A.

\_\_\_\_\_  
Il Direttore Generale Dott. Paolo Ghezzi

PER UNIONCAMERE VENETO

\_\_\_\_\_  
Il Segretario Generale Dott. Roberto Crosta

PER L'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI VENEZIA

\_\_\_\_\_  
Il Direttore del Dipartimento di Economia Prof. Michele Bernasconi

\_\_\_\_\_  
La Direttrice del Dipartimento di Management Prof.ssa Anna Comacchio

PER IL COMANDO REGIONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DEL VENETO

\_\_\_\_\_  
Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Generale Giovanni Mainolfi